



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.1516/2007

Reg.Dec.

N. 59 Reg.Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla sig.ra Evelyn Onochie, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Salerni e domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 23,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di Milano, in persona del Questore p.t., non costituiti;

per l'annullamento

della sentenza n. 6186 del 2001 del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, Sez. I, resa *inter partes*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 20 febbraio 2007 il Consigliere Manfredi Atzeni. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, la sig.ra Evelyn Onochie impugnava il decreto n. 127A/2000 in data 3/10/1999 con il quale il Questore di Milano aveva revocato il permesso di

soggiorno rilasciato in precedenza, essendo comprovato lo svolgimento di un'attività (meretricio) diversa da quella per la quale era stato rilasciato il permesso, sostenendo l'insufficienza degli accertamenti svolti.

Con la sentenza appellata i primi giudici hanno respinto il ricorso.

Avverso la predetta sentenza la parte soccombente propone l'appello in epigrafe, contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo il suo annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza n. 466 in data 25 gennaio 2002 è stata respinta l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Invero, i ripetuti accertamenti in esito ai quali la ricorrente è stata sorpresa in ore notturne in abbigliamento succinto in luoghi abitualmente frequentati da prostitute dimostrano adeguatamente lo svolgimento della suddetta attività.

La ricorrente, dal suo canto, non è stata in grado di dimostrare lo svolgimento di altra attività lavorativa.

Deve quindi essere affermato che l'amministrazione ha dimostrato adeguatamente che la ricorrente, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, non l'ha utilizzato per svolgere lavoro subordinato, ma per dedicarsi ad occupazione diversa, notoriamente contigua alla malavita.

Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.

La mancata costituzione delle parti evocate in giudizio esime il Collegio dalla statuizione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Paolo Buonvino	Consigliere
Aldo Scola	Consigliere
Francesco Caringella	Consigliere
Manfredo Atzeni	Consigliere, est.

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere
MANFREDO ATZENI

Segretario
GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...04/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria